

La fatturazione elettronica

Un passo importante per la semplificazione amministrativa

di Sara Vaccaro

Introduzione

Già dal 2008 la legge Finanziaria (legge n. 244 del 24 dicembre 2007) prevedeva che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni statali avvenisse attraverso lo strumento della fatturazione elettronica, ma soltanto dal 6 giugno 2014 tutti i fornitori devono adottare obbligatoriamente tale strumento nei confronti dei Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza. Dal 31 marzo 2015 tale obbligo verrà esteso nei confronti di tutti gli altri enti nazionali e le amministrazioni locali.

Ma in che cosa consiste la fatturazione elettronica? È uno strumento previsto soltanto dal nostro ordinamento?

Si tratta di un rilevante passo in avanti nel sistema di semplificazione amministrativa, che permetterà di accelerare i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni a seguito di acquisti di beni e servizi.

Questa modalità si colloca nell'ambito delle linee di azione dell'Unione europea, che «incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l'intero ciclo degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni».

Il 26 maggio 2014 è entrata in vigore la direttiva adottata dal Parlamento e dal Consiglio europei relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, a cui dovranno conformarsi gli Stati membri attraverso disposizioni di diritto interno. In Italia, in virtù di quanto stabilito dal D.M. n. 55/2013, essa è divenuta obbligatoria già dal 6 giugno 2014.

Il primo Paese ad avere introdotto tale sistema nei rapporti con la P.A. è stata la Danimarca, che dal 1° febbraio 2005 ha reso obbligatorio per tutte le istituzioni pubbliche, sia centrali sia periferiche, accettare dai propri fornitori soltanto le fatture elettroniche.

Che cos'è la fattura elettronica?

La fattura elettronica è una fattura emessa ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 633/72. Essa ha quindi un contenuto fiscale analogo a quello di una fattura emessa con modalità cartacea, ma viene predisposta in un file XML (*eXtensible Markup Language*). Tale formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio (SDI), il sistema informatico di supporto al processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie, nonché alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi, anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

Con D.M. del 7 marzo 2008 l'Agenzia delle Entrate è stata individuata come gestore di tale sistema. Essa deve relazionare al Ministero dell'Economia e delle Finanze sul suo andamento e sulla sua evoluzione.

Soggetti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica

Sono coinvolti nel processo di fatturazione elettronica in primo luogo i fornitori di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e alla loro archiviazione.

Coinvolti sono anche le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni per la ricezione delle fatture e che non possono procedere al pagamento neppure parziale, fino all'invio del documento con forma elettronica.

Da ultimo gli intermediari (ad esempio poste, banche, commercialisti), che rappresentano soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l'archiviazione sostitutiva prevista dalla legge.

Possono servirsi di intermediari anche le Pubbliche Amministrazioni per la ricezione del flusso elettronico e per l'archiviazione sostitutiva.

Come si trasmette una fattura elettronica

Il file della fattura elettronica in formato XML può contenere una fattura singola o un lotto di fatture. Esso deve essere firmato digitalmente. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze rende disponibile in via gratuita sul proprio portale elettronico (all'indirizzo www.acquistinretepa.it) i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel sistema di Interscambio previsto alle piccole e medie imprese. Inoltre sul Portale www.fatturapa.gov.it è possibile acquisire tutta la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e le specifiche per l'interazione con il sistema di Interscambio.

La trasmissione è vincolata alla presenza di un codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura.

Il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito positivo, ovvero una notifica di mancata consegna nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito negativo.

L'inoltro della fattura al SDI e da questi ai soggetti riceventi può avvenire attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali, secondo quanto disposto dal D.M. n. 55/2013:

- un sistema di posta elettronica certificata (PEC);
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete SPC (sistema pubblico di connettività);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati su un protocollo FTP all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e garantiscono la sicurezza del canale;
- un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile attraverso un protocollo HTTPS per i soggetti accreditati.

Quali informazioni fiscali devono essere contenute nella fattura elettronica

Innanzitutto all'interno della fattura elettronica devono essere inseriti i dati anagrafici del cedente/prestatore e del suo eventuale rappresentante fiscale (numero di partita Iva, denominazione ditta, dati sede).

Successivamente deve essere indicata la tipologia del documento oggetto della trasmissione (fattura, nota di credito, parcella, acconto/anticipo su fattura).

Infine deve essere indicata la natura e qualità del bene/servizio oggetto della prestazione/cessione, l'imponibile e l'aliquota Iva espressa in percentuale.

La conservazione sostitutiva

Si parla di conservazione sostitutiva quando viene sostituita la conservazione cartacea delle fatture con quella digitale. Tale conservazione serve a rendere un documento non deteriorabile nel tempo e a garantire la sua integrità e autenticità.

Questi requisiti sono garantiti attraverso la marca temporale che identifica la data e l'orario di creazione del file elettronico e con la firma digitale che identifica chi ha emesso la fattura.

Le fatture digitali possono essere inserite nei registri Iva elettronici entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione. L'Iva che scaturisce deve essere liquidata nel periodo in cui è stata effettuata l'operazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007 è obbligatorio conservare elettronicamente tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione: ciò vale tanto per chi emette la fattura quanto per il destinatario che implicitamente è vincolato ad accettare il processo.

La norma citata specifica che «il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento che disciplina la reciproca assistenza».

In ogni caso sarà obbligatorio:

- applicare le regole di tenuta e conservazione previste dalle disposizioni italiane;
- consentire alle autorità competenti (Amministrazione finanziaria italiana) di accedere ai documenti e acquisirli anche per via elettronica.

L'obbligo di conservazione delle fatture elettroniche ha durata decennale.